

AREA TERRITORIO, CITTÀ, PAESAGGIO

IL RESPONSABILE

MARCELLO CAPUCCI

marcello.capucci@regione.emilia-romagna.it

A:

Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto
Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

29/10/25

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR) da 136,4 MW e relative opere di connessione - **Contributo di competenza**

Nelle more degli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 si considerano, nella valutazione del presente progetto, le disposizioni normative vigenti costituite in particolare dal D.lgs. 199/2021, dalla DAL 51 del 2011, oltre che dalle disposizioni previste dal medesimo decreto relative alle aree non idonee di cui all'art. 7 comma 3.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza complessiva di 136,4 MW, costituito da 22 generatori eolici di potenza nominale pari a 6,2 MW, con altezza al mozzo pari a 125 m e diametro rotore pari a 162 m. L'area interessata dal parco eolico ricade nei territori comunali di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR) ed in particolare sul crinale che divide la valle del torrente Toncina dalla val Noveglia e sui crinali che circondano l'abitato di Caffaraccia.

Oltre che dagli aerogeneratori e opere civili connesse, il parco eolico si compone della seguente infrastruttura elettrica:

- sottostazione elettrica nel territorio comunale di Borgo Val di Taro, lungo la strada di collegamento tra gli aerogeneratori 08 e 09;
- opere di connessione tra parco eolico e stallo Terna.

Si evidenzia in premessa che le analisi e le valutazioni paesaggistiche sono distribuite in numerosi documenti, relazioni e mappe non sempre richiamati nello studio

Viale A. Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6049

urbapae@regione.emilia-romagna.it
urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
DP/	-- / --	Classif.						Fasc.		

ambientale e nella relazione paesaggistica, rendendo difficile un'analisi complessiva e coordinata degli impatti che il progetto può generare, anche in ragione della sua dimensione.

Anche per tale disorganicità, non emerge chiaramente dalla documentazione in necessario inquadramento del progetto con riferimento alle inidoneità delle aree come individuate dalla normativa nazionale e regionale.

Si evidenzia, infatti, che l'area di progetto interessa aree individuate come non idonee all'installazione di impianti eolici dall'art.20, comma 8, lettera c-quater del Decreto Legislativo 199/200 che richiama a tal scopo **le aree tutelate dal D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, comprese le aree tutelate per legge dell'art. 142.**

Il progetto interessa quanto meno le seguenti aree tutelate per legge dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'art.142, comma1:

- lettera d) **le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica**, in particolare per la localizzazione degli aerogeneratori AG15, AG16 e AG17;
- lettera g) **i territori coperti da foreste e da boschi**, significativamente interessate da tutti gli aerogeneratori e dalla viabilità di progetto;
- lettera h) **le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici**; in particolare per l'aerogeneratore AG10 e relative opere di connessione e viabilità, come per altro in parte evidenziato anche nel documento denominato "Relazione tecnica",
- lettera b) **i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi**, interessati dall'aerogeneratore AG18 e delle opere connesse in corrispondenza del Lago Buono;
- Lettera c) **i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna**; in particolare per la localizzazione degli aerogeneratori AG1, AG6, AG21 e AG9, nonché per le piazzole e opere connesse.

Il medesimo art.20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 individua come non idonea per gli impianti eolici una fascia di tutela di 3 km rispetto ai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'art. 136 del Dlgs. 42/2004, immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Il progetto ricade certamente per una porzione significativa entro tale fascia della "Zona denominata «Casa Ghirardi» e Bertorella, sita nei comuni di Compiano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia" e della "Zona del monte Molinatico e parte dell'alta Val Taro sita nei Comuni di Borgo Val di Taro e Berceto" tutelate ai sensi dell'art. 136 e interessa un'area costellata di beni culturali tutelati dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004.

Si ritiene pertanto necessario integrare la documentazione con un inquadramento dell'area di progetto rispetto ai vincoli culturali e paesaggistici del Dlgs. 42/2004 che evidenzia in modo chiaro e completo la sua classificazione in base alla normativa statale vigente.

A tal fine si ricorda che i dati aggiornati del lavoro di ricognizione dei beni paesaggistici svolto congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna e dal MIC sono pubblicato alla pagina dedicata del sito regionale ([Adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio - Paesaggio - Territorio](#)), nonché nel WebGIS del Patrimonio Culturale

dell'Emilia-Romagna (<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis>), dove è consultabile anche un quadro conoscitivo dei beni culturali.

In merito alla DAL n. 51/2011, che individua le aree non idonee per impianti eolici e stabilisce i criteri per la specifica valutazione dei progetti con riferimento alle tutele del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), si segnala che la relazione paesaggistica effettua una analisi per PTPR, basandosi erroneamente su una cartografia storica (del 1993), non più vigente.

Si ricorda che la cartografia vigente delle tutele del PTPR è quella rappresentata dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) che, in attuazione della previgente LR 20/2000, hanno articolato il PTPR per i rispettivi territori e costituiscono l'unico riferimento cartografico per la pianificazione comunale e per l'attività amministrativa.

Si evidenzia pertanto la necessità di integrare la relazione paesaggistica con un corretto inquadramento delle tutele PTPR vigenti, così come articolate dal PTCP di Parma, che espliciti sia le aree tutelate individuate dalla DAL 51 come non idonee per impianti eolici, sia più in generale con valutazioni di compatibilità paesaggistica del progetto nonché le eventuali localizzazioni alternative che non sono contemplate.

E' a tal fine necessario aggiornare e completare i contenuti del documento intitolato "Relazione specialistica di analisi DAL n.51", integrandoli con la Relazione paesaggistica.

Dagli elaborati cartografici emerge infatti che il progetto nel suo complesso interferisce con diversi elementi di tutela individuati dalla DAL 51/2011 come aree non idonee alla installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi, specificando in tal modo i criteri per la valutazione in concreto delle proposte progettuali, in particolare:

art. 20 PTPR comma 1 lettera a PTPR– **Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali.**

Otto aerogeneratori si collocano su un crinale principale e dodici aerogeneratori su un crinale secondario; complessivamente quasi tutti gli aerogeneratori si localizzano su particolari crinali che il PTCP di Parma individua come elementi geomorfologici significativi e caratterizzanti del territorio, per i quali all'art. 20 prevede di preservare l'integrità morfologica, visiva e paesaggistica, salvaguardandone il profilo e la forma naturale, proteggendo i coni visuali e i punti di vista panoramici e mantenendone le caratteristiche paesaggistiche essenziali e l'identità territoriale.

art. 10 PTPR **Sistema forestale boschivo**, che tutela la conservazione e valorizzazione delle aree boscate e forestali riconoscendone il ruolo fondamentale nella protezione dell'ambiente, sottolineando la funzione ecologica che tali sistemi svolgono, la loro importanza paesaggistica, nonché il ruolo cruciale nella protezione del suolo e delle risorse idriche, salvaguardando la biodiversità e gli habitat naturali che popolano questi ecosistemi con particolare attenzione alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al mantenimento delle funzioni ecosistemiche e delle potenzialità di fruizione pubblica garantite da queste aree.

Il sistema forestale e boschivo, come per altro già evidenziato in merito ai *territori coperti da foreste e da boschi* tutelati dalla lettera g), comma 1 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004, è

significativamente interessato da tutti gli aerogeneratori e dalla viabilità di progetto. Di contro le misure compensative proposte nella documentazione presentata, (quali *"pulizia e manutenzione di sentieri e piste in aree boscate, pulizia del sottobosco su superfici pari al doppio di quelle utilizzate, identificazione di aree per rimboschimento con specie autoctone, impegni per infrastrutture comunali, interventi di sistemazione idraulica e allestimento di percorsi didattici con totem e aree di sosta", ".....si opta per la riforestazione di una superficie pari al doppio di quelle esboscata, da definirsi come ubicazione (anche molteplici interventi per raggiungere la superficie complessiva) da parte degli Enti preposti alle autorizzazioni"*) non risultano sufficienti né puntuali. **È quindi indispensabile presentare un quadro completo e dettagliato anche cartograficamente della perdita di effettiva di bosco stimata.**

Come previsto dall'art. 10, comma 3, la parziale o totale eliminazione deve essere compensata, è pertanto necessario che il progetto espliciti anche le misure compensative previste, in termini quantitativi e qualitativi, che non possono limitarsi a interventi di natura economica o generica, ma devono essere adeguate al ripristino delle funzioni ambientali, paesaggistiche e di tutela idrogeologica compromesse dagli interventi previsti, in conformità con la DGR 1734 del 16/10/2023 che aggiorna i "Criteri e direttive per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e per la realizzazione dei relativi interventi compensativi".

Art. 9 comma 5 PTPR – Aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altitudini superiori ai 1200 metri

Come già sopra richiamato, tre aerogeneratori AG15, AG16 e AG17 sono posizionati ad altitudini superiori ai 1200 metri, come nel caso di Monte La Tagliata e Monte Corno di Bue. La DAL 51 specifica che in tali territori sono compatibili solo impianti eolici che abbiano una **elevata efficienza**, con un **funzionamento pari o superiore a 1800 ore annue** alla piena potenza nominale e qualora gli impianti **siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione.**

art. 18 del PTPR - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Nella relazione paesaggistica si dichiara che una connessione elettrica nel comune di Borgo Val Di Taro (PR) interferirà con tale tutela. Si ricorda pertanto che l'art. 18 del PTPR impone restrizioni significative sugli interventi che possono compromettere l'integrità di tali aree. Per le connessioni elettriche a impianti eolici, è necessario ottenere il parere favorevole dell'ente preposto alla tutela idraulica e limitare le opere a interventi di attraversamento trasversale, minimizzando l'impatto sul paesaggio. Si richiede pertanto un dettaglio di questo passaggio elettrico in relazione alla tutela.

Si segnala inoltre che il progetto interessa ulteriori tutele del PTPR che non costituiscono elemento ostativo alla sua localizzazione ma contribuiscono ad evidenziare il valore paesaggistico dell'ambito di intervento sul quale devono essere adeguatamente valutati i potenziali impatti:

art. 19 PTPR Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Tutti gli aerogeneratori e le opere connesse ricadono in questa tutela, mentre la viabilità di accesso pare collocarsi lungo il confine. L'art. 19 tutela quest'area per la rilevanza paesaggistica e ambientale, pertanto qualsiasi nuova infrastruttura o opera deve essere compatibile con le caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e geomorfologiche, preservandone l'integrità visiva e ambientale, riconoscendo e tutelando la particolare rilevanza paesistica del contesto collinare-montano in cui si inserisce l'intero progetto.

Art 22 PTPR Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane – viabilità storica e panoramica

La strada di accesso al Frantoio Passo Donna percorre un tratto di Strada Provinciale 21 "di Bardi e Borgotaro" che è riconosciuta dal PTCP sia come viabilità panoramica che come viabilità storica (ducale). L'articolo 22 del PTPR tutela le infrastrutture storiche riconoscendone il valore storico-paesaggistico e prescrive la conservazione del tracciato originario, il mantenimento della morfologia storica e la preservazione delle relazioni paesaggistiche con il contesto, vietando modifiche che compromettano la leggibilità o l'integrità. Dal documento denominato "Opere compensative" si rileva l'intento di *"ampliare le strade di accesso esistenti per garantire il transito dei mezzi che trasportano le turbine e tenuto conto delle superficie delle piazzole"* e *"Come esplicitato sia all'interno delle relazioni che come possibile apprezzare nelle planimetrie di inquadramento e progetto, sia la viabilità di accesso che interna al parco, laddove possibile, ricalcano la viabilità esistente provvedendo ad un adeguamento della stessa al fine di permettere ai mezzi di poter transitare."*

Pertanto, si richiede una valutazione puntuale delle interferenze del progetto con il tracciato storico e di individuare le misure di salvaguardia necessarie a garantirne la conservazione.

L'analisi dell'intervisibilità riportata nella "Relazione Impatti Visivi" è stata effettuata selezionando tutti i Beni architettonici vincolati e censiti sul sito vincoliinrete.it, e presenti nel raggio di 12 Km dal parco eolico.

Vengono dichiarati 14 beni architettonici che risultano subire degli impatti medio/Alti nell'analisi dell'intervisibilità e nella relazione paesaggistica si dichiara che *" Il progetto, vista la posizione elevata rispetto agli abitati che lo circondano, risulta totalmente o parzialmente visibile da tutti i punti di vista divenendo di conseguenza quinta scenica ai principali scorsi urbani della zona"*, ma non è presente un elenco chiaro di tutti i punti di vista individuati e i foto inserimenti non sono esaustivi.

Si segnala in proposito che una ricognizione più aggiornata dei beni culturali è consultabile nel WebGIS del Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna, <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis>.

Si ritiene inoltre necessaria un'integrazione della valutazione degli impatti visivi tramite un appropriato inquadramento dei punti di vista sensibili e relativa documentazione di foto inserimento che consideri anche gli elementi significativi riconosciuti dalle tutele paesaggistiche, tra le quali in particolare:

- Crinali di rilievo paesaggistico;
- Strade storiche e panoramiche;
- Visuali panoramiche, montagne e i punti di belvedere pubblici delle aree tutelate dall'art. 136 del D.lgs. 42/2004, ovvero la "Zona denominata «Casa Ghirardi» e

Bertorella, sita nei comuni di Compiano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia” e la “Zona del monte Molinatico e parte dell’alta Val Taro sita nei Comuni di Borgo Val di Taro e Berceto”;

- Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;
- Visuali panoramiche e i punti di belvedere pubblici delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale tutelate dall’art.19 del PTPR
- Visuali panoramiche e i punti di belvedere pubblici delle Zone di interesse naturalistico tutelate dall’art. 25 del PTPR;

E’ inoltre opportuno tenere conto dell’effetto cumulo, anche considerando il progetto congiuntamente ad altri impianti esistenti o in fase di valutazione.

Si richiama infine l’attenzione sulla necessità di integrare la valutazione degli impatti visivi con fotoinserimenti verosimili che evidenzino anche le proposte riportate nella relazione “Opere compensative” (“ogni singolo aerogeneratore verrà pitturato con vernici opache; tuttavia, per questioni di sicurezza aerea e avifaunistica saranno necessariamente presenti delle bande di colorazione rossa e una delle tre pale sarà verniciata di colore nero”) al fine di poterne considerare l’impatto.

In generale, considerata la presenza di aree non idonee interessate dal progetto e le molteplici tutele paesaggistiche coinvolte, unitamente all’effetto visivo significativo sul paesaggio, si ritiene opportuno sviluppare possibili alternative di collocazione dell’impianto, in particolare per gli aerogeneratori previsti in territori superiori ai 1200m per i quali ai sensi della DAL 51 si profila una valutazione di incompatibilità.

E.Q. Pianificazione paesaggistica

Graziella Guaragno
(firmato digitalmente)

Per informazioni sulla presente pratica rivolgersi a: MANUELA GUGLIELMI –
manuela.guglielmi@regione.emilia-romagna.it